

STATUTO DELLA "ASECO S.p.A"

Articolo 1

Denominazione

E' corrente una società per azioni con la denominazione: "ASECO S.p.A."

Articolo 2 Sede

2.1 La società ha sede in Bari.

2.2 Possono essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti uffici, filiali succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Unico socio

3.1 L'Acquedotto Pugliese S.p.A è azionista unico della società.

3.2 Il socio unico deve provvedere alla pubblicità prevista all'art. 2362 c.c.

3.3 A norma dell'art. 2362, quarto comma, del codice civile, le dichiarazioni dell'Organo Amministrativo previste dai commi precedenti del medesimo articolo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 4

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento di Acquedotto Pugliese S.p.a negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del codice civile.

Articolo 5

Oggetto

5.1 La società ha per oggetto l'attività di:

- a) gestione, produzione (ivi compresa la sperimentazione) e commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di beni e servizi nel settore del risanamento ambientale, con particolare riferimento al trasporto, trattamento, trasformazione, riutilizzo dei fanghi residui di processi depurativi, fanghi di depurazione acque, civili ed industriali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani; produzione di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, fertilizzanti, composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili;
- b) la programmazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione, per conto proprio e/o di terzi, di:
 - impianti per il trattamento di acque reflue urbane e/o industriali e/o primarie;

- impianti per la depurazione dell'aria e degli effluenti gassosi in atmosfera;
 - impianti per lo smaltimento di rifiuti e per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, il recupero e l'utilizzo, con produzione di energia, dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate;
 - impianti ed attrezzature rifiuti per la raccolta differenziata dei rifiuti, sia per Enti Pubblici che per privati;
- c) La raccolta, il trasporto, per conto proprio e/o di terzi, e l'autotrasporto di cose per conto terzi, di tutte le tipologie dei rifiuti solidi e liquidi e delle materie prime secondarie sopra indicati nonché la loro eventuale commercializzazione;
- d) il commercio e l'intermediazione di tutte le classi e categorie di rifiuti solidi e liquidi, urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
- e) la progettazione, costruzione ed esercizio di piattaforme specializzate ed annessi centri di raccolta e di stoccaggio provvisori, correlati servizi per tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti industriali, pericolosi e non pericolosi, nonché servizi affidati in concessione nel settore ecologico;
- f) l'assunzione di servizi pubblici e privati finalizzati:
- alla tutela, alla bonifica e al risanamento ambientale;
 - all'igiene e pulizia in settori sia urbani che extraurbani, agricoli, zootecnici, commerciali, artigianali ed industriali;
- g) l'assunzione, l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche, al recupero dei rifiuti ed alla risoluzione del loro impatto ambientale;
- h) l'assunzione di servizi di consulenza globale per il continuo miglioramento dell'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, secondo i sistemi previsti dalla vigente normativa;
- i) la conduzione e la gestione di azienda agricole ed agroindustriali, la conduzione di terreni agricoli e la raccolta di prodotti agricoli, anche per conto terzi;
- l) la raccolta, selezione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dalla forestazione; i servizi di giardinaggio e le attività connesse, la manutenzione del verde e l'attività di rinverdimento;
- m) l'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, ove consentito dalla normativa pro tempore vigente.

5.2 Per il conseguimento e nell'ambito delle suddette finalità, la società può inoltre:

- fornire consulenza ed assistenza tecnica e amministrativa ad imprese, aziende, società, enti operanti in settori simili o collegati al proprio;
- stipulare accordi anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche e promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi direttamente in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

5.3 La società può altresì compiere - nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dei finanziamenti a favore di terzi.

Articolo 6

Rapporti con la Società Capogruppo

6.1 L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A. si esplica attraverso i Documenti di Programmazione, i regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

6.2 La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'azionista, al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nella Relazione Previsionale, nella Relazione sul governo societario, da allegarsi al bilancio d'esercizio, e procede al suo monitoraggio, dandone evidenza nelle relazioni periodiche al Socio.

6.3 L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario con:

- a) regolamenti interni, volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese

- quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) l'istituzione di un ufficio di controllo interno - strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale - che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi, aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

6.4 L'inadempimento da parte degli amministratori a quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché delle direttive emanate dall' Acquedotto Pugliese S.p.A. costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori ovvero per l'adozione di provvedimenti sanzionatori consentiti dalle norme. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.

Articolo 7

Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta(31.12.2050)e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 8

Domicilio

II domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 9

Capitale e azioni

9.1 II capitale sociale è di Euro 3.600.000,00 (tremilioniseicento mila/00) ed è diviso in numero 36.000 (ottomila) azioni, del valore nominale di euro 100,00 (cento/ 00) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.

9.2 I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro, ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile.

Articolo 10
Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria, nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 11
Competenze dell'assemblea ordinaria

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 12
Competenze dell'assemblea straordinaria

12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto eventualmente attribuito all'organo amministrativo;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di assumere delibere in materie che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare nella materia stessa.

Articolo 13
Convocazione dell'assemblea

13.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta

alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

13.3 E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l' Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

13.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

13.6 L'assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.7 La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 14

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

14.1 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data per una seconda e un'ulteriore convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione dell'assemblea di prima convocazione.

14.2 L'assemblea di seconda e di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 15

Assemblea totalitaria

15.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

15.2 In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 16

Presidente e segretario dell'assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dai presenti, anche tra i non soci.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie o opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 18

Nomina, composizione e sostituzione dell'organo amministrativo

18.1 La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi e per effetti dell'art. 2449 cod. civ., e costituito da un Amministratore Unico, ovvero, qualora compatibile con la disciplina che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti, nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità, nonché dei patti parasociali.

18.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, garantendo, comunque, il rispetto della quota di un terzo di cui al precedente comma 1; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

18.4 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi giuntivi.

18.5 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

18.6 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 19

Presidente del consiglio di amministrazione

19.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

19.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

19.3 In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono espletate dal vice presidente.

19.4 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 20

Organi delegati

20.1 Nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

20.2 L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

Articolo 21

Delibere del consiglio di amministrazione

21.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o da almeno due dei consiglieri di amministrazione.

21.2 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione ai Sindaci. Nei casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

21.3 Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da un Consigliere per deliberare su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione; l'argomento deve essere, naturalmente, indicato nella richiesta stessa.

21.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

21.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

21.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

21.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato.

Articolo 22

Rappresentanza sociale

22.1 La rappresentanza della società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, al vice presidente, se nominato; essa spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

22.2 L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della società o terzi, delegando loro, nei limiti dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.

22.3 In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

22.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione, con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23

Remunerazione degli amministratori

All' Amministratore Unico, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura, agli amministratori è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 24

Collegio sindacale e Revisione Legale dei Conti

24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per tutta la durata dell'incarico, il relativo compenso. La nomina dei sindaci deve altresì essere effettuata in conformità con le vigenti disposizioni in materia di quote genere.

24.3 Al Collegio sindacale non può essere attribuita anche la revisione legale della società, che va affidata, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale, ad una società di revisione legale iscritta nel relativo registro.

24.4 Al Collegio sindacale si applica la disciplina della prorogatio degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/1994 come convertito dalla legge n. 444/1994.

24.5 I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

24.6 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

24.7 II collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

24.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21.4 del presente statuto.

Articolo 25

Bilancio e utili

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre anno.

25.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

25.3 I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della società dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 del codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

26.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

26.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori, determinando:

- a) il numero dei liquidatori;

- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 27

Rinvio

27.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

27.2 Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis del codice civile, non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio, devono essere apportate al presente statuto, con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria, le relative modifiche.

F.to Maurizio Cianci